

## MEMORIA DIFENSIVA

ex art. 18 L. 689/1981 e 9 L. 241/1990 e ss . mm. ed ii.

IL \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F.: , residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il di lei studio in \_\_\_\_\_, in forza di delega in calce al presente atto ai margini del presente atto (cfr. doc. n. A)

Premesso

- 1) Che in data \_\_\_\_\_ veniva contestato all'istante, a seguito di intervento della \_\_\_\_\_, presso il locale denominato "\_\_\_\_\_ " sito in \_\_\_\_\_, di non aver ottemperato in data \_\_\_\_\_, al divieto di consumare alimenti e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico con applicazione di sanzione pari a € 400,00 in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del DL 19/2020- legge 35/2020 ( cfr. doc. n. 1).
- 2) La violazione contestata è quella di cui al DPCM 3.12.2020 coordinato dal DL n. 01/2021 del 5.01.2021 ( zona gialla).
- 3) L'istante dichiarava: " \_\_\_\_\_".

\*\*\*

Preliminarmente pare necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla sostanza degli interessi, che i nostri padri Costituenti intesero proteggere, mediante la scelta meditata e faticosa delle singole parole e della punteggiatura, e che, quindi, elevarono al rango primario, proprio al fine di evitare che singoli eventi o la suggestione, l'ansia, la paura o altri

convincimenti, inadeguati a sostenere la Esistenza in Salute del Popolo Italiano in Libertà nell'esercizio dei diritti stessi su tutto il Territorio nazionale, di fatto ponessero nel nulla l'anima stessa della nostra Costituzione.

È sufficiente forzare la interpretazione del dettato costituzionale (ad es. sostituendo la parola "Salute" con la parola "vita", di cui all'art.32) per far sprofondare l'intero Paese in una palude melmosa (quale è la presente) di regole contrarie al dettato costituzionale, non approvate dal Parlamento nè accolte dalla unanimità dei cittadini e pericolosissime proprio per la Salute che il Paese può vantare solo se è tale anche per la maggioranza dei propri cittadini.

Qualunque soggetto, soprattutto se dotato di responsabilità Istituzionale, ha il preciso dovere di agire affinché la lettera del dettato costituzionale venga rispettata in toto, poiché la sola alternativa è quella di attivare il procedimento, aggravato, di modifica del testo costituzionale.

Fino a quando non si sarà sostituita la parola Salute con la, meno ricca di tutele, parola vita, la tutela della Salute dovrà avere la prevalenza, al fine di evitare derive subliminali, che il drastico aumento dei casi di patologie da stress e depressione sta denunciando quale unico, vero pericolo emergenziale capace di ferire a morte la Costituzione e, con essa, lo Stato, il quale si sta rendendo responsabile di provvedimenti che indeboliscono la salute di coloro che non sono affetti da patologie, assimilandoli ai più deboli, e, di fatto, rendendo più deboli anche i più forti.

\*\*\*

**SULLA ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' E/O ANNULLABILITA'**

DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 26 DEL 31 GENNAIO 2021.

Prendendo le mosse dalla imprescindibile premessa appena esposta, pare opportuno svolgere alcune considerazioni sull'iter normativo che costituisce presupposto della normativa asseritamente violata e ciò al fine di dimostrarne la assoluta illegittimità con conseguente inefficacia e/o nullità e/o annullabilità di ogni atto e/o effetto che si sia prodotto sotto la vigenza della normativa stessa.

In data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri, con la delibera n. 26, ha dichiarato – “... ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del D. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 – “... per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ...” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020). Il provvedimento è stato, poi, successivamente prorogato sino al 15 ottobre 2020 e poi sino al 31 gennaio 2021 ed infine sino al 30 aprile 2021.

In altre parole, il Governo Italiano, con una delibera del Consiglio dei Ministri (inde cit.: delibera CdM), applicando il **D.lgs n.1/2018 (Codice della Protezione Civile)**, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di 6 mesi (in sostanza attribuendosi pieni poteri ordinari e straordinari).

E' dirimente, a questo proposito, evidenziare che la nostra Costituzione non prevede la fattispecie dello “stato di emergenza” bensì solo quella dello “stato di guerra” che, in virtù di quanto disposto dall'art. 78 della

Costituzione, deve essere dichiarato dalle Camere che conferiscono al Governo i necessari poteri.

Lo "stato di emergenza" deliberato dal Consiglio dei Ministri, lungi dall'essere riconducibile a quanto previsto dall'art. 78 della Costituzione, è stato, al contrario, deliberato facendo riferimento agli art. 7 e 24 del Codice della Protezione Civile che si riferiscono da un lato alle "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo" e dall'altro alle modalità con cui "... il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25".

Tuttavia, la legge (ordinaria) utilizzata dal Governo per attribuirsi i poteri straordinari necessari a fronteggiare la diffusione del Covid-19, non è stata emanata per gestire un'ipotesi c.d. "pandemica" e/o evento sanitario e ciò in quanto, la sola norma che potrebbe attribuire al Governo, sempre previa autorizzazione da parte delle Camere, poteri straordinari connessi ad una situazione emergenziale, è l'art. 78 della Costituzione.

In buona sostanza, il potere che è stato attribuito al presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in legge n. 13/2020), di adottare ogni misura di contenimento atta a prevenire e/o a contenere la diffusione del virus, anche in violazione dei diritti e delle libertà costituzionali, nasce da un presupposto (la deliberazione dello stato

di emergenza) che, in assenza dei poteri da parte del CdM e dei presupposti di legge, è illegittimo d'italché sono illegittimi tutti gli atti consequenti, ivi compresi gli atti normativi indicati nel verbale *de quo* nonché tutti gli effetti verificatisi sotto la loro vigenza.

\*\*\*

A conferma di quanto appena espresso, il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata in data 16 dicembre 2020, nel giudizio civile rubricato al n. 45986/2020 si è pronunciato nel senso della illegittimità anche costituzionale della delibera n. 26 del 31 gennaio 2020 e, per l'effetto, “... *di tutti gli atti amministrativi consequenti*”.

Nell'ordinanza appena richiamata, si legge “...con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili ..... l'art. 7, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla, nella fattispecie di cui all'art. 7. Comma 1, lettera c), del D. lgs n.

1/18 è riconducibile al "rischio sanitario.... i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione Italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.lgs. n. 1/18. **In conseguenza la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna norma costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.** Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C. d. M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C. d. M. in violazione degli artt. 95 e 78 che non prevedono il potere del C. d. M della Repubblica di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria". Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti....".

Nello stesso solco giurisprudenziale anche il Giudice di Pace di Frosinone che con sentenza n. 516/2020 ha statuito “ ... In conseguenza, **la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi**, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario...”

\*\*\*

#### **SULLA MANCATA INDICAZIONE DELL'ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'EMERGENZA.**

A ciò aggiungasi che, in ogni caso, le delibere *del CdM* che si sono susseguite ed hanno prorogato lo “ stato di emergenza” sono illegittime difettando, *ab imis*, del requisito di legge relativo alla determinazione della estensione territoriale dell'emergenza dichiarata in quanto, riferendosi ad una non meglio specificata “emergenza nazionale” - inesistente nel panorama giuridico nazionale, oltre che non prevista dal codice della Protezione Civile - omettono la corretta dicitura “*emergenza di rilievo nazionale*” prevista dall’ art. 24 D. lgs. n. 1/2018, secondo cui, il CdM è obbligato a determinare non solo la durata, ma anche e soprattutto “... *l'estensione territoriale* ...” dell'emergenza medesima.

Ciò ha determinato il protrarsi di una situazione emergenziale che dura da oltre un anno e che, oltre a porsi in insanabile contrasto con le norme che ne costituirebbero il presupposto, si pone in ontologico contrasto anche con il

significato etimologico della parola stessa che presuppone una situazione temporanea e immediata.

\*\*\*

**SULLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA CONTESTATA AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE.**

Il DPCM 3 dicembre 2020, il cui periodo di efficacia, al momento della contestazione della violazione, era previsto dal DL 2 dicembre 2020 e il DL 19/2020 (convertito in legge n. 30/2020) poi modificato dal DL 1/2021 sono illegittimi per violazione degli artt. 1; 4; 13; 35; 36; 41; 76; 77 e 97 Cost. nonché degli artt. 10; 11; 12 e 13 del D.lgs. n. 59 del 26.03.2010 ( di attuazione della direttiva 2006/123/CE) e dell'art. 15 della Direttiva 2006/123/CE e viziati per eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza).

Non rileva ai fini della illegittimità costituzionale delle norme appena richiamate la circostanza che il DL n. 158 del 2 dicembre 2020 e il DL n. 1 del 5 gennaio 2021 siano stati abrogati con la legge di conversione del decreto legge del 18 dicembre 2020 n. 172 e ciò in quanto, l'art. 1 commi 2 e 3 della suddetta legge di conversione, dichiarano "validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge abrogati".

Sussiste, quindi, l'interesse dell'istante ad evidenziare il conflitto della normativa in vigore al momento dell'asserita violazione con i principi costituzionali nonché di formulare, nelle sedi ritenute più opportune, eccezione di legittimità costituzionale.

La norma che si presume violata (pur in assenza di espressa indicazione dell'articolo) è quella contenuta nel DPCM del 3 dicembre 2020 che prevede, secondo quanto indicato dagli agenti accertatori, il *"divieto di consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*.

Partendo da tale presupposto, non vi è chi non veda come un semplice atto amministrativo non possa violare e/o comprimere i diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione e nemmeno pretendere di regolamentarli in modo tanto restrittivo da annullarne o impedirne l'esercizio.

In particolare secondo il disposto dell'art. 97 Cost. la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità non essendo ammissibile per il potere esecutivo l'adozione di norme in contrasto con le leggi e men che meno con la legge fondamentale rappresentata dalla Carta Costituzionale.

**Escluso che il DPCM possa avere valenza normativa, poiché in tal caso si tratterebbe di un atto non già semplicemente illegittimo, ma eversivo della legalità costituzionale con la conseguente commissione del reato di cui all'art. 283 c.p. (attentato alla Costituzione) già denunciato in molte sedi, resta l'ipotesi che si tratti di un atto amministrativo.**

Aderendo a tale ultima impostazione, la lapalissiana violazione dei fondamentali principi costituzionali ne rende evidente la violazione di legge.

A non dissimili conclusioni si perviene passando ad analizzare la reiterata emanazione di decreti legge e leggi di conversione che hanno fatto salvi gli effetti e gli atti verificatisi e ciò in quanto il ricorso alla legislazione d'urgenza è certamente uno strumento inadeguato per comprimere e

mortificare i diritti costituzionali, trasformandosi di fatto anche gli atti aventi forza di legge, come i decreti legge, in una sorta di delega in bianco in favore del Governo, al quale in sostanza è stato demandato il potere di scegliere le limitazioni delle libertà fondamentali con norme di rango gerarchicamente inferiore alla legge.

In definitiva, ciò che sta accadendo dal mese di gennaio 2020 ad oggi è un paradosso legislativo che ha trasformato una delega in bianco in una specie di auto-delega in favore del solo Presidente del Consiglio il quale può “legiferare” senza alcun intervento da parte del Capo dello Stato quale garante della Costituzione.

Appare, in questo senso, manifesta la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione che limitano la delega di attività legislativa mediante due principi. Anzitutto quello della necessità di una legge-delega, legge che nel caso di specie non vi è, giacché la delega di funzioni legislative al Presidente del Consiglio dei ministri è avvenuta mediante il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

L'art. 76 Cost. non permette che il governo deleghi sostanzialmente sé stesso di adottare norme di legge mediante un decreto-legge, essendo necessario a tal fine il vaglio parlamentare mediante l'approvazione di una legge-delega. Men che meno, in secondo luogo, il governo stesso o il parlamento, possono delegare l'esercizio di funzioni legislative al solo Presidente del Consiglio,

atteso che la delega dell'attività legislativa avviene sempre in favore di un organo collegiale, ossia l'intero governo e ciò perché l'adozione di norme di legge non può essere rimessa alla discrezionalità di un organo monocratico quale il Presidente del Consiglio.

\*\*\*

Senza contare che il *"divieto di consumare alimenti e bevande in luoghi chiusi o aperti al pubblico dopo le ore 18.00"*, violando la libertà personale ed essendo accompagnato da altri divieti, quali ad esempio il divieto di spostamento e l'obbligo del coprifuoco, valutati anche singolarmente sono in astratto più afflittivi di una misura di condanna penale di arresti domiciliari e/o di divieto di espatrio.

Anche la CEDU - la cui giurisprudenza entra a far parte della gerarchia delle fonti normative con valore di norma sovraordinata e interposta, per effetto degli artt. 10; 11 e 117 Cost., stabilisce che anche una limitazione della libertà di circolazione, se portata all'estremo, diventa violazione della libertà personale che, come tale, deve essere soggetta alle garanzie costituzionali.

Ne consegue, pertanto, che configura limitazione della libertà personale anche la misura imposta al cittadino che non si limiti a prescrivere il distanziamento fisico e sociale ma che lo obblighi a privarsi persino della possibilità - come è accaduto nel caso concreto - di consumare all'interno di un bar alle ore 19:10 una bevanda quando, fino alle ore 18:00 la stessa attività, al contrario, sarebbe stata - proprio in virtù della normativa contestata - perfettamente consentita.

Senza contare che, il Governo Italiano non ha ottemperato alla previsione di cui al terzo comma dell'art.15 Cedu, comma 3, che prescrive: *"Ogni Altra Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione"*.

L'assenza della notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa è stata di recente ufficializzata, come si evince dal comunicato stampa dell'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale del 17/10/2020 in cui si legge: *"Il Consiglio d'Europa riconosce l'omissione dello Stato italiano"*; affermazione condivisa dall'Ufficio del Segretario Generale con comunicazione del 8 ottobre 2020.

Dalla mancata comunicazione ex art. 15 della CEDU, pertanto, discende la pacifica conseguenza della piena vigenza in territorio italiano delle norme della CEDU - tra le quali, il diritto alla libertà personale, di recarsi sul posto di lavoro, di frequentare le scuole di ogni ordine e grado - e della Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con piena efficacia vincolante e sovraordinata (cfr., per tutte, Corte cost. 240/2018), quale parametro interposto per il mezzo degli artt. 10; 11 e 117 Cost.

La tutela del diritto alla salute non giustifica in alcun modo la privazione, la limitazione, la compressione del diritto alla libertà personale non potendosi, in alcun modo, considerare l'art. 32 della Costituzione norma speciale rispetto all'art. 13 della costituzione e/o agli altri articoli che lo scrivente ritiene gravemente violati.

E' pur vero che è data facoltà al legislatore di limitare la libertà personale per il perseguitamento di fini ulteriori di rango costituzionale ma ciò deve avvenire secondo un principio di bilanciamento, proporzionalità ed evidenza (nel caso de quo) scientifica e ciò in quanto, in nessun modo, può essere derogato alla riserva di legge assoluta ed alla riserva di giurisdizione, riserva che, nel caso concreto, è stata indubbiamente violata.

\*

**A fronte di tutto quanto sopra esposto, risulta evidente che i provvedimenti in oggetto, adottati dal Governo, violino sia nella sostanza che nella forma le norme di rango primario che proteggono noi tutti da derive come quella in atto.**

\*\*\*

DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA',  
DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' DEL DPCM  
C.D "NATALE".

Ferme restando le dirimenti considerazioni sopra espresse, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 è affetto anche da una gravissima mancanza di motivazione e di istruttoria.

Nelle premesse al DPCM c.d. "Natale", lo scopo viene indicato nella necessità di contenere e/o prevenire il contagio da COVID-19 ( " ...considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento

di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale europea...").

Tuttavia, nella motivazione del provvedimento, sono assolutamente mancanti le motivazioni e/o i presupposti secondo cui, la chiusura dei ristoranti e/o bar dopo le 18:00 dovrebbe impedire e/o limitare il contagio. Il DPCM Natale, infatti, richiama il verbale del CTS n. 133 del 3 dicembre 2020 in cui non viene svolta alcuna valutazione in merito alle attività di ristorazione.

Senza contare che il verbale CTS n. 118 del 17 ottobre 2020 (costituente presupposto del DPCM del 3 novembre 2020), evidenziava che per quanto concerne il settore della ristorazione era necessario osservare le misure già più volte indicate (distanziamento, prevenzione, assembramenti, uso mascherina) ma nessuna valutazione veniva fatta circa la efficacia e/o necessità e/o opportunità di non consentire il servizio al tavolo dalle ore 18:00

A ciò aggiungasi che il verbale del CTS del 4 dicembre 2020 (quindi del giorno successivo all'entrata in vigore del DPCM Natale), si da atto che l'epidemia ha raggiunto livelli di RT inferiori a 1 in molte Regioni tanto che la maggior parte delle regioni è classificata a rischio MODERATO (Livello controllato/gestibile).

In definitiva, nella motivazione del DPCM non solo viene data alcuna spiegazione logica ancor prima che scientifica alla efficacia della misura restrittiva che impedisce a un cittadino di consumare al tavolo di un locale

pubblico dopo le ore 18:00 ma non viene neppure spiegato per quale motivo tale divieto sarebbe stato l'unico possibile senza valutare e/o analizzare altre tutele che potessero permettere di raggiungere il medesimo risultato.

Appare evidente come il D.P.C.M. sia viziato dalla carenza di ogni e qualsiasi motivazione degna di questo nome e di un'istruttoria valida.

E' opportuno sottolineare che il rapporto n. 32/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda i locali pubblici destinati a somministrazione di bevande e alimenti, caldeggiava "...l'applicazione del distanziamento fisico e delle altre misure di mitigazione del rischio nonché un'attenta ridefinizione dell'organizzazione degli esercizi commerciali e un innalzamento delle garanzie igienico-sanitarie..." ma, in nessun caso, indica diverse misure di sicurezza o conferma l'efficacia e l'opportunità di una possibile chiusura serale e notturna dei ristoranti.

\*\*\*

Per concludere, si evidenzia che il verbale de quo fa riferimento alla sola disciplina normativa sanzionatoria D.L. n. 19/2020 (Conv. in L. n. 30/2020) e modificato dal D.L. 33/2020 (per come convertito dalla L. 74/2020) in relazione al D.L. 1/2021 e al DPCM 3 dicembre 2020 senza individuare la disposizione specifica che si asserisce violata in concreto con inevitabile compromissione del diritto di difesa dell'esponente tenuto conto che il censurato vizio di legittimità non solo impedisce una difesa consapevole e adeguata, rispetto alla contestazione, ma costituendo essa stessa una violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss mm. ed ii , con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, dato per il disposto della norma tutti i

provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ivi compresi quelli sanzionatori.

\*\*\*

Fra le regole di uno Stato in Salute, ve n'è una che campeggia lapidaria: il singolo cittadino è obbligato a dare la vita per il proprio Paese.

Quando è la guerra a minacciare i confini, i più forti saranno i primi chiamati a sacrificarla.

Quando è l'epidemia a minacciare lo Stato, allora, i più forti dovranno essere maggiormente tutelati, per non privare lo Stato di tale risorsa.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'istante, come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

#### CHIEDE

all'ill.mo sig. Prefetto adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, legge n. 689/1981, per le causali di cui in premessa e **PREVIA AUDIZIONE DELL'ISTANTE**, l'annullamento del verbale di accertamento del \_\_\_\_\_, con cui è stato contestato all'istante, a seguito di intervento della \_\_\_\_\_, presso il locale denominato "\_\_\_\_\_ " sito in \_\_\_\_\_, di non aver ottemperato in data \_\_\_\_\_, al divieto di consumare alimenti e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico con applicazione di sanzione pari a € 400,00 in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del DL 19/2020- legge 35/2020 e conseguentemente chiede che venga dichiarato estinto l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria comminata, con ogni consequenziale effetto di legge.

Si produce:

A) Procura alle liti;

1) Verbale del \_\_\_\_\_.

Con Ossequio.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_